

Riportiamo un contributo dell'Avv. Gianluca Rossoni di Padova sui "viaggi d'istruzione" e la loro sospensione dovuta al problema del "coronavirus" pubblicato sul TTG-Italia del 24.02.2020.

https://mobile.ttgitalia.com/stories/diritto_al_turismo/159158_coronavirus_e_viaggi_distruzione_le_regole_per_i_rimborsi/

Coronavirus e viaggi d'istruzione, le regole per i rimborsi

L'art. 1, secondo comma, lett. f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 nel prevedere la possibilità di **sospendere i viaggi d'istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione sia sul territorio nazionale sia all'estero, ha stabilito l'**obbligo di rimborso** integrale a favore dei viaggiatori da parte degli organizzatori turistici prescrivendo che le conseguenze giuridiche del coronavirus siano equivalenti a quelle delle circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate circostanze, mediante applicazione espressa della previsione dell'articolo 41, 4 comma, del Codice del Turismo.

Tale facoltà di sospensione pare sarà adottata dal MIUR come dal comunicato del 23.02.2020 [a questo link](#).

Due sono gli scenari che si aprono nei confronti dei **fornitori** per il recupero delle somme (in particolare, vettori e hotel), essendo incontestabile il diritto al rimborso a favore dei viaggiatori.

In relazione a **fornitori italiani** o fornitori esteri con contratti la cui legge applicabile sia quella italiana, soccorre il comma 6 dell'articolo 41 che stabilisce espressamente all'ultimo capoverso: ***"Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi."*** Ne deriva che i contratti con i fornitori dovranno essere considerati risolti e pertanto i fornitori saranno obbligati a rifondere gli organizzatori turistici i quali, ricevuti i pagamenti dai primi, rimborseranno i viaggiatori.

Più complesso è il secondo scenario nel quale il **fornitore sia straniero** e la legge applicabile di interpretazione ed esecuzione del contratto sia non italiana, dovendo, da un lato verificarsi l'esistenza nell'ordinamento del fornitore di una norma che tuteli, allo stesso livello italiano, l'organizzatore turistico (non tutti gli Stati dell'UE hanno inserito tale clausola di risoluzione automatica dei contratti dei fornitori, nell'adottare la nuova direttiva sui viaggi a pacchetto) o dall'altro, accertarsi che nel contratto con il proprio fornitore, sia inserita una clausola espressa di forza maggiore, avente l'effetto di risolvere il contratto e determinare l'obbligo del rimborso di quanto pagato in nome e per conto dei viaggiatori.

In assenza di tali presupposti ed in caso di negatoria da parte del fornitore a corrispondere indietro le somme, sulla base delle prevedibili dichiarazioni di quest'ultimo di essere comunque operativo e pronto ad effettuare la prestazione promessa (il trasporto o la fornitura della struttura ricettiva, ad esempio) senza quindi riconoscere efficacia nella propria sfera contrattuale alla **sospensione governativa**, dovranno seguirsi i principi della legge applicabile al contratto ed internazionali competenti per far accertare la sussistenza della causa di forza maggiore e per l'effetto la risoluzione del contratto con obbligo di rimborso, che potranno essere vagliati solo caso per caso in base alla natura dell'accordo in essere fra le parti.

In alternativa, in caso di persistenza del fornitore a rimborsare, l'organizzatore turistico potrebbe essere costretto a denegare di rifondere i viaggiatori, i quali aprirebbero un **contenzioso** in Italia, radicando in qualche modo la competenza in Italia e così potendo favorire l'applicazione della norma interna più favorevole su descritta. Un cammino arduo e con conseguenze gravi nel rapporto con la propria clientela scolastica.

Infine, la sospensione dei viaggi d'istruzione è **immediata e senza termine finale**, tuttavia appare coerente con il principio della leale collaborazione fra l'organizzatore turistico e i viaggiatori che hanno comune interesse a conservare il contratto, interpretare tale sospensione come efficace nell'immediata vicinanza della data di partenza e non per i viaggi d'istruzione da effettuarsi nei prossimi mesi, in attesa delle specifiche ordinanze ministeriali e dell'evoluzione della situazione sanitaria.

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
http://www.tourismlaw.it/index_it.html#contacts

NOTA BENE:

Il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 riguarda SOLO il turismo scolastico e non tutti gli altri viaggi, che fatta eccezione per la destinazione Cina, rimangono perfettamente praticabili e soggetti alle disposizioni vigenti e quindi in caso di annullamento da parte del Cliente potranno essere soggetti all'applicazione delle penali previste dall'Organizzatore.

Inoltre, mentre il DL n. 6/2020 non rileva alcun termine finale per la sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle scuole, i decreti delle Regioni Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna fissano la fine dell'emergenza (allo stato attuale) al 1° marzo prossimo, mentre la Regione Piemonte la fissano al 29 febbraio.

Pertanto, allo stato attuale e con le disposizioni oggi vigenti, tutti i viaggi scolastici oltre tale data restano validi e possibili.

Ferrovie dello Stato:

Stabilito il RIMBORSO integrale dei biglietti per rinuncia al viaggio:

<http://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/2/22/norme-prevenzione-virus-stagionali-e-coronavirus.html>

Rimborso per rinuncia al viaggio

Per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, un biglietto per viaggi su Freccie, Intercity, Intercity Notte e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale indipendentemente dalla tariffa acquistata.

Più in particolare, i biglietti per viaggi su Freccie, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Freccie, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.

Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro.

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il giorno 1 marzo 2020:

- compilando l'apposito web form disponibile su [trenitalia.com](https://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/rimborsi/(S(qm05jueek2w0p2fizpggzh4g))/Anagrafica.aspx):
[https://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/rimborsi/\(S\(qm05jueek2w0p2fizpggzh4g\)\)/Anagrafica.aspx](https://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/rimborsi/(S(qm05jueek2w0p2fizpggzh4g))/Anagrafica.aspx)
- presso qualsiasi biglietteria;
- telefonando al Call Center, solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center, [trenitalia.com](https://www.trenitalia.com) oppure APP Trenitalia.